

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Premessa

La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, concorsi e rassegne, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. I viaggi di istruzione sono dunque da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico, previa proposta già indicata nei consigli di classe a conclusione dell'anno scolastico precedente. E' implicito che la visita guidata o il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti, degli studenti e delle famiglie già in sede di proposta.

Riferimenti normativi

D.M. n. 44 del 01/02/2001;

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;

D.M. 295/1999 C.M. n. 291/1992

C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Regolamento di Istituto e di Disciplina Procedura Contabile Viaggi di istruzione

Art. 1 Definizione delle iniziative

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio europeo italiano nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro (A.S-L Legge 107/2015), gli scambi di classe all'estero e gli stage linguistici.

Tali iniziative comportano uno o più pernottamenti fuori sede.

Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa e si prefiggono gli obiettivi di miglioramento della conoscenza della realtà territoriale sotto il profilo naturalistico, ambientale, economico, artistico e culturale. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

Viaggi connessi con attività sportive, competizioni di vario genere, gare e concorsi: si tratta d'iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita e attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche sia le attività quali escursioni, settimane bianche o verdi, campi scuola. Altre iniziative possono ricondursi a partecipazione a gare, concorsi, rassegne, partecipazione a eventi culturali che possono comportare uno o più pernottamenti.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

Art. 2 Commissione Viaggi e Visite di Istruzione

1. La Commissione Viaggi di istruzione

è composta da:

- D.S. o un suo delegato;- D.S.G.A o un suo delegato
- Un docente designato in seno al Collegio quale funzione strumentale e su nomina del Dirigente Scolastico;
- Un docente designato in seno al Collegio quale funzione strumentale e su nomina del Dirigente Scolastico;
- Il secondo collaboratore del D.S.
- uno o due studenti rappresentanti dei CCdC o Cdl.

ha le seguenti competenze:

- coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei CCdC; formula al Cdl la proposta del Piano dei Viaggi
- supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti accompagnatori sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico tenendo ben presente quanto previsto in proposito alla quota di partecipazione;
- cura inoltre le fasi d'implementazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale che dovrà avvenire tramite questionari di gradimento.

Il DSGA, o un suo delegato, partecipa necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti relativi.

Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate.

1. Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito in 50% degli studenti per classe. Deroghe che non prevedono limite percentuale sono ammesse per gli studenti del V anno. Per le classi del primo e secondo biennio, in caso di particolari esigenze organizzative quali il raggiungimento del numero previsto per garantire al gruppo la partecipazione al viaggio, il D.S. si riserva di ammettere in deroga gli studenti delle classi aspiranti applicando non solo il criterio quantitativo ma anche e prioritariamente quello qualitative (merito e progettualità).
2. Gli alunni che non partecipano svolgono attività didattica, anche tramite inserimento in altra classe.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

3. La durata dei viaggi d'istruzione è così fissata:

a. le classi del primo biennio potranno effettuare, di norma, un viaggio d'istruzione di non più di tre giorni e due pernottamenti per esigenze organizzative in presenza di un progetto pluridisciplinare.

b. le classi terze e quarte potranno effettuare, di norma, viaggi d'istruzione di cinque/sei giorni (Quattro o cinque pernottamenti).

c. le classi quinte potranno effettuare un viaggio d'istruzione di sei giorni ovvero sette se compresa la domenica o altro festivo.

4. È opportuno che l'ultimo giorno del viaggio d'istruzione coincida con il sabato o giornata prefestiva.

5. Le visite guidate si esauriscono nella giornata e possono prevedere tanto il trasporto scolastico comunale, quanto quello pubblico o privato.

6. Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi d'istruzione e visite guidate destinate alle classi non può essere superiore a dieci giorni.

7. I viaggi d'istruzione devono essere effettuati entro il 7 maggio e comunque 30 giorni prima della conclusione dell'anno scolastico così come le visite guidate devono essere, di norma, effettuate un mese prima della fine dell'anno scolastico e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

8. Specifiche e motivate iniziative in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, sono valutate dal DS ogni qual volta occorra.

9. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare e appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, preferibilmente, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe.

10. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, o altro personale della scuola (ATA) in virtù di accertate competenze specifiche o di particolari esigenze organizzative. Il DS può autorizzare, in casi particolari e motivati, la presenza di un genitore accompagnatore tanto nei viaggi d'istruzione quanto nelle visite guidate.

11. Per ogni gruppo di 15, elevabile fino ad un massimo di 20 studenti o frazione dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. Per i soggiorni studio all'estero, è previsto almeno un docente per ogni gruppo di massimi 15 studenti.

12. In presenza di studenti diversamente abili, sentito il parere del docente coordinatore del GLI, il numero dei docenti sarà incrementato di un'unità fino ad un massimo di tre studenti diversamente abili. È concesso ad un genitore del disabile l'accompagnamento del figlio, unitamente all'assistente igienico personale.

13. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni, invitandoli al rispetto di quanto contenuto al successivo art. 6, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con la famiglia dello studente.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

14. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi d'istruzione nel corso dell'anno.

15. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi purché non vi siano oneri per la scuola e non siano loro affidati compiti di vigilanza generale degli studenti. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

16. Non è consentito, di norma, ai docenti accompagnatori di portare con sé i propri figli nei viaggi d'istruzione.

17. Durante ogni viaggio è prevista la presenza di uno o più docenti con funzione di capogruppo/i cui è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia, il controllo degli effettivi partecipanti e la firma dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco ecc.). I capigruppo comunicano immediatamente all'Agenzia e al D.S. eventuali contestazioni circa il pullman, la sistemazione alberghiera, i pasti ecc. in modo di poter eventualmente rimediare subito ed in ogni caso di mettere in grado l'Istituto di avanzare il contenzioso con l'Agenzia. Entro 4 giorni dallo svolgimento del viaggio i capi gruppo presentano al Dirigente Scolastico una relazione sull'attuazione del viaggio sulla base della modulistica predisposta ed inserita nel sito.

Art. 4 Scambi e soggiorni

I Soggiorni linguistici e stage, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni e di norma si svolgono durante la sospensione dell'attività didattica.

Scambi

1. Gli scambi culturali all'estero rivestono particolare importanza.

2. Lo scambio si fonda sul concetto di partenariato tra scuole e richiede l'elaborazione di un progetto didattico comune.

3. Lo scambio non è una gita all'estero, né una parentesi della normale attività didattica; deve pertanto essere diviso organicamente sotto il profilo didattico da un Progetto Educativo Comune alle due scuole partner.

5. Lo scambio si rivolge a classi intere o a gruppi di una o più classi di biennio o triennio eccetto le classi quinte.

6. La modalità utilizzata è di norma quella dell'ospitalità reciproca tra studenti ed eventualmente anche tra insegnanti.

7. Gli scambi possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico; i docenti cercheranno comunque di individuare periodi dell'anno scolastico che interferiscano il meno possibile con lo svolgimento delle attività curricolari.

Nel caso di più scambi nella stessa classe i docenti cercheranno di far coincidere i periodi o parti di essi.

Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso nel paese che ospita le normali attività didattiche;

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambi culturali

8. I progetti di scambio deliberati dai Consigli sono inseriti nelle programmazioni Didattiche e trasversali, nel PTOF, dopo approvazione del Collegio Docenti e delibera del Consiglio d'Istituto.

9. L'onere finanziario per l'organizzazione se non previsto da progetti europei specifici, è assunto da parte delle famiglie degli alunni che vi partecipano. Le famiglie partecipanti si fanno carico delle spese relative al viaggio e del vitto ed alloggio degli ospiti stranieri.

Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese del viaggio secondo la normativa vigente.

10. E' buona prassi inviare comunicazione in merito all'effettuazione degli scambi agli Uffici Scolastici, al Ministero degli Affari Esteri (D.G.P.C.C. Ufficio AVI Scambi Giovanili) e alle rappresentazioni diplomatiche e consolari competenti;

11. Valgono in ogni caso anche per gli scambi le norme di carattere generale stabilite nel Regolamento viaggi e visite guidate dell'Istituto.

Art.5 Gestione amministrativa e fasi procedurali

1. Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate da criteri e obiettivi stabiliti dal CD e dai CCdC, nel rispetto della normativa vigente. Il CD, sentiti i gruppi disciplinari, individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte. I CCdC, in conformità a tali criteri, elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al C.d.I. per l'approvazione.

2. I CCdC dopo aver deliberato le mete dei viaggi, sono tenuti a presentare alla Commissione viaggi, per il tramite dei rispettivi segretari, le schede illustrative delle proposte che riportino chiaramente oltre alla meta, i giorni di viaggio, le finalità didattiche, gli obiettivi, gli insegnanti accompagnatori disponibili ed allegato il programma dettagliato del viaggio redatto dai docenti.

In mancanza della completezza dei dati sopra citati la Commissione potrà escludere dalla partecipazione le classi interessate.

3. Le proposte per le visite guidate devono essere portate a conoscenza dell'Ufficio Responsabile della procedura, con l'apposita scheda, per il tramite dei Coordinatori dei CCdC quindici giorni prima della data di effettuazione per dar modo all'Ufficio di procedere con ordine negli adempimenti amministrativi.

4. La Commissione viaggi redige il piano viaggi documentandolo con il programma di svolgimento delle iniziative. Il DSGA, o un suo delegato, dovrà coordinare e verificare l'istruttoria della procedura affidata all'Assistente Amministrativo Responsabile (richiesta preventivi, aggiudicazione viaggi, contratti, pagamenti).

5. Alla scadenza delle offerte, si procede all'apertura delle buste con contestuale redazione del relativo verbale alla presenza della G.E.

6. La G.E. prende in esame le offerte, redige il prospetto comparativo e formula con allegata relazione la proposta di aggiudicazione motivandola adeguatamente. Consegna la documentazione al DSGA per il seguito dell'Istruttoria.

Art. 6 Costi

1. I CCdC, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi- benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli alunni e prevedendo il limite massimo di 600,00 euro pro capite.
2. Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio d'istruzione.
3. Contestualmente all'atto dell'adesione al viaggio d'istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di almeno € 50,00, e comunque della quota prevista per l'acquisto del titolo di viaggio. Per i viaggi in aereo non saranno prese in considerazione compagnie low-cost. Successivamente, in relazione al costo definitivo, le famiglie potranno effettuare il saldo in due o tre tranches (secondo quote stabilite e comunicate) nei tempi rigorosamente stabiliti.
4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dall'agenzia organizzatrice.
5. Le famiglie di studenti che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta, porterà, entro i limiti della disponibilità, alla concessione di un contributo finanziato da fondi privati.
6. Le Gratuità, concesse dall'Agenzia e/ della Compagnia Aerea per i viaggi d'istruzione e per i soggiorni estivi all'estero, saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.
7. Ai docenti accompagnatori fruitori delle gratuità di cui al precedente punto 6 competono sia per l'Italia che per l'Estero i rimborsi dei pasti eventualmente non compresi nel trattamento di pensione, solo quando debitamente documentati ed entro i limiti posti dalla normativa vigente.
8. Il costo del pullman, nelle visite guidate è equamente ripartito fra gli alunni della/e classe/i partecipanti. Ai docenti accompagnatori nelle visite guidate compete il rimborso della spesa di un pasto debitamente documentata, solo quando il tempo di missione non è inferiore ad otto ore.
9. L'Istituto si fa carico di costi derivanti da trasporto (C.M. 567/96) solo ove essi derivino da visite o viaggi richiesti per la partecipazione di studenti con l'incarico di rappresentanti dell'Istituto ad attività sportive o per la partecipazione ad attività di servizio previste dallo Statuto (Consulta) ovvero per gare e concorsi.
10. I costi, a carico dell'Istituto, elencati al presente punto 7 sono condizionati alle risorse finanziarie risultanti nel Programma Annuale di ciascun anno e sono erogate dall'Ufficio quando la disponibilità di cassa lo consente.

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite guidate e scambiculturali

Art. 7 Comportamenti dello studente

Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.

E' d'obbligo:

- sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
- in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte;
- durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa;
- nei casi di gravi violazioni, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito in prima persona dalle rispettive famiglie;
- la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.

Legenda delle abbreviazioni:

DS: dirigente scolastico

DSGA: direttore dei servizi generali e amministrativi

CdC: consiglio di classe

CCdC : consigli di classe

C.d.I. : consiglio d'Istituto

G.E.: giunta esecutiva

C D : collegio dei docenti